



***Città di Lissone***

*Provincia di Milano*

*Unità Tributi e Servizio Fiscale*

**REGOLAMENTO PER  
L' APPLICAZIONE DELLA TARIFFA  
DI IGIENE AMBIENTALE**

## ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti prevista dall'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza, individuate anche ai sensi e per gli effetti delle norme civilistiche. Ai fini del presente regolamento la predetta tariffa è denominata tariffa di igiene ambientale o anche T.I.A.

## ARTICOLO 2 SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E COSTO DEL SERVIZIO

1. La gestione dei rifiuti, attività qualificata di pubblico interesse, comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.
2. Il servizio è attivato con caratteristiche di universalità e inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dal regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti. Per detto servizio trova automatica applicazione la relativa tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani.
3. Ai fini del presente regolamento l'Azienda Servizi Multisetoriali Lombarda S.p.A. (A.S.M.L. S.p.A.) di Lissone, affidataria del servizio di igiene ambientale nella Città di Lissone in forza di apposita convenzione di servizio, è individuata quale Ente gestore.
4. L'Ente gestore provvede a tutte le fasi richieste dalla gestione dei rifiuti urbani e di quelli dichiarati urbani, nel rispetto delle norme del regolamento comunale per la disciplina del servizio medesimo e della relativa convenzione di servizio.
5. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti, compresi quelli di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, è integralmente coperto dal gettito della tariffa.
6. Il costo è definito ogni anno in relazione al piano finanziario degli interventi necessari al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
7. L'Ente gestore comunica annualmente al Comune di Lissone il piano finanziario degli interventi relativi al servizio per l'anno successivo. La suddetta comunicazione deve pervenire al protocollo del Comune entro e non oltre il 30 settembre.

## ARTICOLO 3 ISTITUZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa di igiene ambientale per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani è istituita nel Comune di Lissone sulla base del comma 2 dell'art. 49 del d.lgs. 22/1997 e determinata in base alla tariffa di riferimento ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 158/1999.

2. L'applicazione della tariffa e la sua riscossione è affidata all'Ente gestore Azienda Servizi Multisettorali Lombarda S.p.A. (A.S.M.L. S.p.A.) di Lissone in qualità di affidataria della gestione dell'intero ciclo dei rifiuti urbani, come previsto dalla relativa convenzione di servizio.

#### ARTICOLO 4 PRESUPPOSTO DELLA TARIFFA

1. La tariffa è dovuta per l'occupazione o conduzione, da chiunque effettuata, di locali od aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.
2. A tal fine la presenza dell'arredo, anche parziale, e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, acquedotto, energia elettrica è condizione sufficiente a far presumere l'occupazione o la conduzione dell'immobile.

#### ARTICOLO 5 SOGETTI PASSIVI

1. La tariffa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, occupi o conduca a qualunque titolo locali od aree scoperte costituenti presupposto ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro i quali occupino e/o conducano i locali e le aree stesse.
2. Ai fini del presente regolamento per nucleo familiare s'intende il numero complessivo dei residenti nell'abitazione, anche se appartenenti a nuclei anagraficamente distinti.
3. Si considerano soggetti tenuti al pagamento:
  - per le utenze domestiche l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la comunicazione di utilizzo del servizio;
  - per le utenze non domestiche il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune. Per le parti utilizzate in via esclusiva, la tariffa è dovuta dai singoli occupanti o conduttori delle medesime.
5. L'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed il soggetto responsabile del pagamento della tariffa previsto dal comma 4, devono effettuare la presentazione all'Ente gestore dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio o al centro commerciale integrato.
6. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori ad un anno, il soggetto destinatario della tariffa rimane il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento del bene. Il numero di occupanti è determinato secondo i criteri di cui al successivo articolo 11, comma 3.
7. Per i locali e le relative aree adibite ad attività ricettiva alberghiere o analoghe (residence, affittacamere e simili), la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività.

ARTICOLO 6  
LOCALI ED AREE OGGETTO DELLA TARIFFA

1. Si considerano produttivi di rifiuti urbani ed assimilati agli urbani:
  - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b) i locali costituenti pertinenza o dipendenza di quelli di cui alla lettera a), anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo, ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale;
  - c) i posti coperti ad uso esclusivo;
  - d) i posti auto scoperti ad uso esclusivo;
  - e) le parti in comune del condominio, suscettibili di produrre rifiuti, occupate o condotte in via esclusiva;
  - f) i distributori di carburante, per i locali adibiti a magazzini, uffici, bar, nonché per l'area della proiezione in piano della pensilina, ovvero, in mancanza, per la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonna d'erogazione;
  - g) le aree scoperte operative, cioè destinate in modo autonomo, non occasionale ed esclusivo all'esercizio di un'attività, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i campeggi, i posteggi, i magazzini di materiali o di prodotti.
2. Nell'ambito delle strutture sanitarie, sia pubbliche che private, si considerano produttivi di rifiuti urbani ed assimilati gli uffici, i magazzini ed i locali ad uso deposito, le cucine ed i locali di ristorazione, le eventuali abitazioni, le sale di degenza, i vani accessori dei predetti locali.

ARTICOLO 7  
COMMI SURAZIONE DELLE SUPERFICI

1. Per la determinazione della superficie per il calcolo della tariffa, si fa riferimento alla superficie abitabile misurata al netto dei muri perimetrali e per le aree scoperte sulla superficie misurata all'interno del perimetro delle stesse al netto di eventuali costruzioni che vi insistono. La superficie coperta è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a centimetri 150. Nei locali con altezza non uniforme si computa solo la superficie con altezza superiore a centimetri 150.
2. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso se il decimale è superiore a 0,50, per difetto se il decimale è uguale o inferiore a 0,50.

## ARTICOLO 8 ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dal calcolo delle superfici i locali e le aree che non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile per loro natura e caratteristiche, o per il particolare uso cui sono adibiti. Non rientrano, pertanto, nei criteri per l'applicazione della tariffa:

### Locali

- a) i locali non allacciati ai servizi a rete e privi di qualunque arredo;
- b) i locali di fatto non utilizzati in quanto sono state rilasciate licenze, autorizzazioni, permessi o concessioni per il restauro, il risanamento conservativo o la ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- c) le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensore, silos, celle frigorifere, ove non è compatibile, o non si abbia di regola, la presenza di persone od operatori;
- d) balconi, verande, terrazze;
- e) i locali degli impianti sportivi e palestre destinati al solo esercizio dell'attività agonistico-sportiva;
- f) edifici o loro parti adibiti all'esercizio del culto riconosciuto dallo Stato, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- g) le parti comuni degli edifici condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile, fatta eccezione per le fattispecie individuate dall'art. 6, comma 1, lettera e), del presente regolamento;
- h) sale espositive di musei, pinacoteche e simili.

### Aree

- a) le aree impraticabili;
  - b) le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
  - c) le aree adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita di veicoli dalle stazioni di servizio carburante;
  - d) le aree attrezzate o destinate esclusivamente ad attività sportive;
  - e) le aree adibite a verde;
  - f) giardini, orti ed aree cortilizie;
  - g) aree utili all'accesso sulla pubblica via ed al movimento veicolare interno.
2. Le circostanze di cui al precedente comma comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che le stesse siano indicate nella comunicazione originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione probatoria.
  3. In caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati agli urbani e di rifiuti speciali e/o pericolosi, nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa, non si tiene conto di quella ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi. Ove risulti difficile determinare la

superficie in cui si producono rifiuti speciali e/o pericolosi, in quanto le operazioni relative non risultano esattamente localizzate si applica una riduzione delle superfici assoggettabili a tariffa nella misura del 40%. Gli utenti devono presentare all'Ente gestore una comunicazione indicando la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata, nonché la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato.

4. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

#### ARTICOLO 9 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è articolata in base alle diverse fasce di utenza presenti nel territorio comunale caratterizzate da un'omogenea produzione quali-quantitativa dei rifiuti urbani e da una diversa collocazione territoriale.
2. Alle unità immobiliari di utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata a tale attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la tariffa dell'uso prevalente.
3. La categoria tariffaria per ogni attività di utenza non domestica è unica. Nel caso in cui nella medesima utenza non domestica siano presenti locali destinati ad attività tra loro differenti, la categoria tariffaria sarà definita sulla base dell'attività principale.
4. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'art. 49, comma 10, del d.lgs. 22/1997.

#### ARTICOLO 10 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è determinata per anno solare con deliberazione del Comune entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione annuale, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base della tariffa di riferimento determinata in applicazione del regolamento per l'elaborazione del metodo normalizzato definito dal D.P.R. 158/1999, a copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti, compreso il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade e aree pubbliche ed è applicabile dal 1° gennaio 2006 sostituendo, dalla stessa data, l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. La tariffa può comunque essere modificata nel corso dell'esercizio finanziario in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi al servizio reso.
2. Nelle more dell'aggiornamento annuale della tariffa, si utilizza provvisoriamente la tariffa determinata per l'anno precedente salvo conguaglio.

3. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una parte variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.

ARTICOLO 11  
UTENZE DOMESTICHE -  
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI

1. Le utenze domestiche, al fine della determinazione del numero degli occupanti, sono suddivise in:
  - a) domestiche di soggetti residenti: sono le unità abitative occupate da persone che vi hanno stabilito la propria residenza, risultante dagli archivi dell'Anagrafe generale del Comune;
  - b) domestiche di soggetti non residenti: sono le unità abitative occupate da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza.
2. Per le utenze domestiche di soggetti residenti, il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'Anagrafe generale del Comune. L'Ente gestore considera, in deroga al punto precedente, un numero diverso di componenti nei seguenti casi:
  - a) congiunto anziano dimorante in casa di riposo, previa documentazione probatoria;
  - b) famiglie anagrafiche distinte che occupano i medesimi locali.
3. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti, il numero degli abitanti è determinato convenzionalmente considerando un numero minimo di occupanti pari a due. Qualora da risultanze di controlli, effettuati anche ai fini diversi dell'applicazione della tariffa, emerga un numero superiore di occupanti l'alloggio, verrà applicata la tariffa corrispondente.
4. Nel caso di abitazioni non occupate e tenute a disposizione da persone fisiche o da persone giuridiche il numero degli abitanti occupanti, ai fini della determinazione della relativa tariffa, è determinato convenzionalmente in uno.
5. Nel calcolo della parte fissa per le utenze domestiche relativa ai box, cantine e depositi pertinenziali delle abitazioni, utilizzate in modo esclusivo al servizio delle stesse, verrà applicato il coefficiente  $K_a$ , di cui al successivo articolo 12, per un numero di abitanti determinato convenzionalmente in uno.

ARTICOLO 12  
DETERMINAZIONE DELLA PARTE FISSA E VARIABILE DELLA TARIFFA PER  
LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza, si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascuna famiglia anagrafica, costituente singola utenza, ponderato sulla base del coefficiente d'adattamento  $K_a$  relativo al numero dei componenti della famiglia anagrafica medesima, e alla superficie dell'immobile occupato o condotto. Il coefficiente è stabilito in misura fissa dal D.P.R. 158/1999 con riferimento all'area geografica di appartenenza del Comune di Lissone.

2. La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificati per chilogrammo da ciascuna utenza. Nelle more dell'introduzione di sistemi che consentano una misurazione quantitativa della produzione di rifiuto, si applica un sistema presuntivo desumibile sulla base del coefficiente  $K_b$  previsto dal D.P.R. 158/1999. Il coefficiente viene determinato in sede di approvazione annuale delle tariffe, con un valore compreso tra il minimo ed il massimo tra quelli indicati dal predetto D.P.R. 158/1999.

### ARTICOLO 13

#### DETERMINAZIONE DELLA PARTE FISSA E DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per i locali e le aree relative alle utenze non domestiche la parte fissa della tariffa viene attribuita sulla base del coefficiente  $K_c$ , relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa. Il coefficiente viene determinato in sede di approvazione annuale delle tariffe, con un valore compreso tra il minimo ed il massimo tra quelli indicati dal predetto D.P.R. 158/1999, tenuto conto dell'area geografica di appartenenza del Comune di Lissone.
2. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa, si organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Fino all'adozione di tali sistemi di misurazione il Comune di Lissone applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione media annua per metro quadrato (coefficiente  $K_d$ ) ai sensi di quanto previsto dal metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999. Il coefficiente viene determinato in sede di approvazione annuale delle tariffe, con un valore compreso tra il minimo ed il massimo tra quelli indicati dal predetto D.P.R. 158/1999, tenuto conto dell'area geografica di appartenenza del Comune di Lissone.
3. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi non espressamente indicati nella classificazione fornita dal metodo normalizzato, vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e, quindi, della connessa produzione di rifiuti.

### ARTICOLO 14

#### RIDUZIONI

1. La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani è istituito o attivato.
2. L'interruzione temporanea del servizio per motivi di forza maggiore (motivazioni sindacali o imprevedibili adempimenti organizzativi), non comporta esonero o riduzione della tariffa. Qualora tuttavia tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, la parte variabile della tariffa è ridotta di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione.
3. Per le utenze non domestiche che producano rifiuti assimilati agli urbani che vengano destinati ad attività di recupero la parte variabile della tariffa viene corrispondentemente ridotta nella misura del 40% in caso di recupero totale dei



rifiuti prodotti o nella misura del 20% in caso di recupero parziale degli stessi. Gli utenti devono presentare all'Ente gestore una comunicazione indicando la descrizione dei rifiuti assimilati agli urbani derivanti dall'attività esercitata, nonché la documentazione attestante l'avvenuto avvio al recupero tramite soggetto abilitato. Le predette riduzioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quella di avvenuta richiesta di applicazione delle stesse.

#### ARTICOLO 15 AGEVOLAZIONI

1. Nella modulazione della tariffa sono assicurate le agevolazioni previste dall'art. 49, comma 10, del d.lgs. 22/1997, a favore delle utenze domestiche, nella ripartizione dei costi del servizio.
2. Ferma restando la copertura integrale dei costi sono introdotte le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti disposizioni. Tali agevolazioni sono determinate attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze relativamente al conferimento a raccolta differenziata. In particolare, per le utenze domestiche, sia dei soggetti residenti che dei non residenti, è applicato uno sconto sulla parte variabile della tariffa pari al 20% a favore delle utenze che dichiarino di provvedere al compostaggio domestico. Lo sconto di cui al presente comma si applica con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione della relativa domanda all'Ente gestore.
3. Le modalità di effettiva applicazione dell'agevolazione di cui al comma 2 vengono disciplinate in sede di determinazione della tariffa di cui all'art. 10 del presente regolamento.

#### ARTICOLO 16 SOSTITUZIONE DEL COMUNE AL SOGGETTO TENUTO AL PAGAMENTO

1. Il Comune nell'ambito degli interventi socio assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico e non raggiungano il minimo vitale stabilito dall'Amministrazione comunale con apposita delibera annuale, un sussidio per il pagamento totale o parziale della tariffa.
2. La domanda per ottenere la sostituzione del pagamento della tariffa deve essere presentata al Settore Famiglia e Politiche Sociali del Comune, il quale, verificato l'effettivo disagio, provvederà a comunicare all'Ente gestore la richiesta di sostituzione per il periodo ritenuto congruo.
3. Il Comune – che effettuerà il pagamento in sostituzione dell'utenza – provvederà alla copertura finanziaria con apposito fondo all'uopo previsto a bilancio.

#### ARTICOLO 17 COMUNICAZIONI

1. I soggetti di cui all'art. 5 del presente regolamento devono presentare all'Ente gestore del servizio apposita comunicazione di occupazione originaria o di variazione o di cessazione dei locali e delle aree costituenti presupposto di applicazione della tariffa siti nel territorio del Comune, entro il primo giorno del terzo mese successivo alla data di avvenuta occupazione, variazione e/o cessazione. Si

prescinde da tale obbligo per le informazioni che il gestore acquisirà periodicamente d'ufficio presso l'Anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione dei nuclei familiari della popolazione residente.

2. Ai fini dell'applicazione della tariffa, le condizioni di nuova occupazione, di variazione, di cessazione hanno effetto dal primo giorno successivo a quello in cui si è verificato l'evento se comunicate entro il termine di cui al comma 1 e saranno ritenute efficaci anche per gli anni successivi qualora non mutino i presupposti e gli elementi necessari all'applicazione della tariffa.
3. Se non comunicate entro il termine di cui al comma 1 del presente regolamento gli effetti delle variazioni, ad eccezione della variazione del numero di occupanti, decorrono dal primo giorno successivo alla data di pervenimento della variazione se detta variazione comporta un decremento della tariffa dovuta e dal primo giorno successivo all'effettiva intervenuta variazione se detta variazione comporta un incremento della tariffa dovuta.
4. La cessazione nel corso dell'anno dell'occupazione o conduzione dà diritto al rimborso od all'abbuono di parte della tariffa a decorrere dal primo giorno successivo a quello di avvenuta cessazione se la comunicazione avviene entro il primo giorno del terzo mese successivo al verificarsi dell'evento.
5. In caso di ritardata presentazione della comunicazione di cessazione, il rimborso o l'abbuono della tariffa decorrono dal primo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di cessazione.
6. In caso di mancata presentazione della comunicazione di cessazione nel corso dell'anno in cui la stessa si è verificata, l'obbligazione non si protrae alle annualità successive:
  - a) quando l'utente che ha prodotto la tardiva dichiarazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
  - b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione, per comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.
7. La comunicazione originaria, di variazione o cessazione deve contenere:
  - a) per le utenze domestiche:
    - dati identificativi dell'intestatario della scheda famiglia (per le utenze di soggetti residenti);
    - dati identificativi degli occupanti l'alloggio e del proprietario dello stesso (per le utenze di soggetti non residenti);
    - codice fiscale;
    - dati identificativi dell'utenza;
    - ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei locali ed aree;
    - data in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
    - sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni;
    - data di presentazione della comunicazione;
    - sottoscrizione con firma leggibile.
  - b) per le utenze non domestiche:
    - dati identificativi del soggetto legalmente responsabile dell'attività (dati anagrafici, codice fiscale e residenza);

- denominazione sociale della società, ente, istituto, associazione, codice fiscale, sede legale dell'attività;
- ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei locali ed aree;
- data in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni;
- data di presentazione della comunicazione;
- sottoscrizione con firma leggibile.

#### ARTICOLO 18 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI

1. Al fine di agevolare gli adempimenti posti in carico all'utenza l'Ente Gestore appronterà apposita modulistica messa gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. All'atto della presentazione verrà rilasciata apposita ricevuta. Per le comunicazioni inoltrate per posta fa fede il timbro postale di spedizione; per le comunicazioni a mezzo fax, il rapporto di trasmissione.
3. I dati e gli elementi indicati nelle comunicazioni debitamente sottoscritte, autorizzano l'Ente gestore a determinare la tariffa dovuta senza obbligo di darne preventiva notizia al soggetto interessato.
4. E' fatto obbligo agli uffici dell'Anagrafe comunale di comunicare all'Ente Gestore, a cadenza almeno bimestrale, ogni variazione intervenuta relativamente ai decessi, alle nascite, alle immigrazioni, alle emigrazioni, alle variazioni d'indirizzo ed alle variazioni delle relazioni con l'intestatario della scheda anagrafica. Sulla scorta di tali comunicazioni, l'Ente gestore provvederà ad aggiornare i propri archivi.
5. E' fatto obbligo ai competenti uffici del Comune di comunicare all'Ente gestore, a cadenza mensile, ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o di variazione dell'autorizzazione. Sulla scorta di tali comunicazioni, l'Ente gestore provvederà ad aggiornare i propri archivi.

#### ARTICOLO 19 RIMBORSI E CONGUAGLI

1. Le modifiche inerenti gli elementi che comportino variazione della tariffa in corso d'anno vengono conteggiate nelle tariffazioni successive mediante conguaglio compensativo.
2. L'utente può effettuare richiesta di rimborso non oltre cinque anni dal pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso o l'abbuono della tariffa decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di cessazione, a condizione che la stessa sia dimostrata da idonea documentazione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, del presente regolamento.
3. Non si procede al rimborso quando la somma riconosciuta a seguito dell'istanza è inferiore a €5,17, al netto dell'I.V.A.

## ARTICOLO 20 VERIFICHE

1. L'Ente gestore esercita l'attività di controllo necessaria per il rispetto degli adempimenti da parte degli utenti. A tal fine l'Ente gestore può:
  - a) invitare il titolare dell'utenza ad esibire o trasmettere atti o documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte e a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifiche da restituire debitamente sottoscritti;
  - b) utilizzare le informazioni fornite in occasione della stipula di contratti di fornitura di servizi;
  - c) accedere alla banche dati in possesso del Comune e degli enti erogatori di servizi a rete.
2. In caso di mancata collaborazione dell'utente o di altro impedimento alla diretta rilevazione dell'occupazione, la quantificazione della tariffa può essere effettuata in base a presunzioni semplici ai sensi degli artt. 2727 e 2729 del Codice Civile ritenendo, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dell'anno al quale, in base ad elementi precisi e concordanti, può farsi risalire l'inizio dell'occupazione.
3. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati. Tale comunicazione si intende accettata qualora entro trenta giorni non pervengano rilievi all'Ente gestore. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire per iscritto le precisazioni del caso che, se riconosciute, fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. L'Ente gestore, decorso il termine assegnato, provvede a calcolare nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, o per i quali non si riconoscono fondate le precisazioni fornite, il relativo importo determinato sulla base della comunicazione stessa.

## ARTICOLO 21 RISCOSSIONE

1. L'Ente gestore provvede alla riscossione ordinaria della tariffa secondo le modalità dallo stesso stabilite, nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente, dalla convenzione di servizio e dal presente regolamento.
2. L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in almeno due rate, qualunque siano le modalità approntate dall'Ente gestore.
3. L'Ente gestore provvede altresì al recupero dei crediti ed alla riscossione coattiva nei modi di legge.
4. Non si procede a riscossione quando la somma complessiva annua da richiedere mediante l'emissione è inferiore a € 5,17, al netto dell'I.V.A.
5. I pagamenti devono essere effettuati entro i termini di scadenza indicati in fattura e qualora effettuati oltre il termine di scadenza saranno gravati da interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) maggiorato di 3,5 (tre virgola cinque) punti percentuali rapportato ai giorni di ritardo.

## ARTICOLO 22 VIOLAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 7-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si applicano le sanzioni amministrative per violazioni alle disposizioni del presente regolamento, nelle misure e secondo le modalità di cui al regolamento di cui al comma 4 del presente articolo per i casi di seguito indicati:
  - a) di accertata omessa dichiarazione di inizio utenza o di dichiarazione pervenuta oltre i termini stabiliti;
  - b) di accertata omessa comunicazione di variazione degli elementi che determinano la composizione della tariffa o di comunicazione ricevuta oltre i termini stabiliti, qualora la rettifica determini una variazione in aumento della tariffa;
2. Le sanzioni vengono applicate dal Comune di Lissone a seguito di apposita segnalazione dell'Ente gestore.
3. Le sanzioni suindicate non si applicano in riferimento alle informazioni che l'Ente gestore acquisisce periodicamente d'ufficio presso l'Anagrafe comunale, concernenti la composizione numerica dei nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.
4. Sono applicabili, per quanto compatibili, le ulteriori disposizioni contenute nel regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative conseguenti alle violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali.

## ARTICOLO 23 TARIFFA GIORNALIERA

1. Per la gestione dei rifiuti prodotti da tutte le utenze che occupano, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali od aree pubbliche, di uso pubblico e gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la tariffa giornaliera (quota fissa e quota variabile).
2. La tariffa è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale di igiene ambientale, attribuita alla categoria corrispondente all'attività effettivamente svolta tra quelle riportate nel D.P.R. 158/1999 per le utenze non domestiche, rapportata a giorno e maggiorata del 50%. In mancanza di corrispondente voce di uso è applicata la categoria della tariffa assimilabile per attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti urbani.
4. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente.
5. Per le occupazioni che abbiano carattere di ricorrenza, soggette ad autorizzazione e/o concessione, si provvederà a determinare le relative tariffe tenuto conto di quanto stabilito al precedente comma 3, dei corrispondenti coefficienti di cui al

D.P.R. 158/1999 ed in relazione ai giorni di effettiva occupazione convenzionalmente stabiliti in 48.

6. Per le occupazioni di cui al precedente comma 5 la tariffa giornaliera è riscossa dall'Ente gestore. Nei rimanenti casi di applicazione della tariffa giornaliera, per esigenze di semplificazione amministrativa, la stessa viene riscossa dal Comune di Lissone il quale provvederà a riversarla all'Ente gestore.
7. L'obbligo di denuncia è assolto a seguito del pagamento della tariffa da effettuare, contestualmente al canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche se dovuto, all'atto del rilascio dell'autorizzazione. In caso di uso di fatto la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata con l'applicazione di quanto all'art. 21, comma 5, del presente regolamento.
8. Per l'attività di controllo si applicano le disposizioni previste per la tariffa annuale in quanto compatibili.

#### ARTICOLO 24 INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE COMUNALE

1. E' individuata nella figura del Funzionario responsabile dell'Unità Tributi e Servizio Fiscale, o unità organizzativa comunale equivalente, il responsabile dell'applicazione della tariffa di cui al presente regolamento, per quanto di competenza del Comune di Lissone.
2. Al responsabile di cui al precedente comma è altresì attribuita la facoltà di determinare le sanzioni amministrative di cui all'art. 21 del presente regolamento.

#### ARTICOLO 25 ISTANZA DI CONTESTAZIONE

1. L'intestario dell'utenza, che ritenga non conforme, alle norme del presente regolamento la valutazione degli elementi determinanti ai fini dell'applicazione della tariffa, inoltra apposita istanza all'Ente gestore, esponendo le proprie contestazioni.
2. L'Ente gestore, acquisite, se del caso, eventuali informazioni in merito anche presso il Comune, risponde per iscritto.
3. In sede di prima applicazione della tariffa la stessa potrà essere modificata nel corso dell'esercizio finanziario, oltre a quanto già previsto all'articolo 10, comma 1, ultimo periodo del presente regolamento, anche nel caso in cui per effetto di eventuali riclassificazioni delle utenze ai sensi del comma precedente, si verifichi la fondata possibilità di realizzo di minori entrate rispetto a quanto inizialmente determinato, tali da non consentire l'integrale copertura dei costi.

#### ARTICOLO 26 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2006.

2. Dal 1° gennaio 2006 è soppressa, sull'intero territorio comunale, l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507. L'accertamento e la riscossione di tale tassa, i cui presupposti si siano verificati entro il 31 dicembre 2005, continuano ad essere effettuati dal Comune anche successivamente il 1° gennaio 2006, secondo le norme di legge e di regolamento vigenti nel relativo anno d'imposta.
3. Le situazioni contributive denunciate ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, così come risultanti agli atti dell'Unità Tributi e Servizio Fiscale del Comune, saranno ritenute valide ed utilizzate agli effetti della prima applicazione della tariffa. I relativi dati, opportunamente riclassificati alla luce dei criteri indicati nel presente regolamento, saranno trasmessi dal Comune così come i dati relativi ai successivi accertamenti ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Analogamente l'Ente gestore trasmetterà al Comune i dati relativi a controlli dai quali risultino presupposti impositivi ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per le annualità precedenti l'anno 2006.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 103 del 16/12/2005, divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

La deliberazione suddetta è stata ripubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 26/01/2006 al 10/02/2006 agli effetti dell'art. 10 delle preleggi al codice civile e dell'art. 42, 6° comma, dello Statuto Comunale.

Il presente regolamento è entrato in vigore il 1 gennaio 2006.

Lissone,

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to Giuseppe Di Marco

**IL SINDACO**

F.to Ambrogio Fossati